

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI NEL CENTRO DIURNO PER MINORI "MICHELE MAGONE" SCANDICCI

L'anno duemilaventi, addì _____ del mese di ottobre _____, presso la sede della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest __ Sesto Fiorentino – Via Gramsci 561

Fra:

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, di seguito chiamata "SdS", C.F. e partita IVA n. _____ con sede legale a Sesto Fiorentino in via Gramsci 561, rappresentata dal dott. _____, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Tecnico, nato a Firenze il 18/05/1968 domiciliato per la carica presso la stessa SdS.

E:

L'ente / associazione _____ C.F. _____ con sede legale in _____, iscritta all'albo delle associazioni, rappresentata da _____, in qualità di legale rappresentante, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso l'associazione stessa.

Preso atto che l'Associazione è iscritta all'albo regionale delle associazioni e che non sono in corso procedure di revoca;

preso atto della deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 9/2020, che approva il Piano Integrato di Salute 2020-2022 e il Piano Operativo Annuale 2020;

Preso atto:

- del decreto legislativo n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") e ss.mm.ii.;
- della legge regionale n. 65/2020 ("Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano");

Premesso che:

- a) che l'Associazione "La Melagrana APS", da qui in poi per brevità denominata "Associazione" ha tra le finalità contemplate dal proprio statuto lo svolgimento di attività sociali, socioassistenziali ed educative e che la stessa è da tempo impegnata nei confronti di soggetti svantaggiati;
- b) che l'Associazione mette a disposizione della SdS 18 posti in forma semiresidenziale per l'accoglienza di minori di ambo i sessi, dai 6 ai 14 anni, presso il Centro diurno "Michele Magone" sito nel Comune di Scandicci in Via Amendola 68;
- c) il Centro Diurno ha ricevuto dal Comune di Scandicci l'autorizzazione definitiva al funzionamento con Atto Unico 30737 del 18 agosto 2020 e dalla SdS l'accreditamento con il decreto del Direttore n. 122/2020;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

La SdS può avvalersi delle prestazioni educative e socio assistenziali assicurate nel Centro Diurno Michele Magone di Scandicci dall' Associazione a favore di minori dai 6 ai 14 anni nel contesto della programmazione degli interventi da parte della stessa SdS.

ART. 2 - DISPONIBILITA' DI POSTI

L'ente gestore si impegna, nell'ambito delle disponibilità di volta in volta esistenti, ad accogliere, in primo luogo, i minori inviati dai Servizi Sociali della SdS e, solo successivamente, in caso di posti disponibili, da quelli inviati dagli altri Comuni.

L'ammissione dei minori e la conseguente presa in carico, sotto il profilo economico, da parte della SdS potrà avvenire solo previa emissione della relativa impegnativa da parte della SdS stessa.

ART. 3 - MODALITA' DELLE PRESTAZIONI

L'accoglienza diurna è assicurata dal lunedì al venerdì dalle 13:00 alle 19:00 e, previo accordo, anche il sabato dalle 9:00 alle 15:00. Durante il periodo estivo e delle vacanze scolastiche l'orario potrà essere spostato al mattino e saranno organizzate anche attività esterne. Le varie attività organizzate dal Centro Diurno sono distribuite nell'arco della giornata e della settimana secondo i seguenti criteri:

- attenzione ai ritmi di una normale e sana vita quotidiana;
- rispetto delle esigenze individuali;
- attività differenziate per fasce di età;
- apprendimento dei ritmi stessi.

Per ciascun minore sono realizzati interventi specifici a seguito della predisposizione di un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) e le varie attività svolte sono differenziate per gruppi di fasce di età. Il progetto, concordato con le figure educative-professionali di riferimento, avrà come focus le dinamiche relazionali del minore e la promozione dei rapporti con il nucleo familiare di appartenenza.

I minori saranno segnalati dai Servizi Sociali del territorio attraverso la compilazione del modulo di invio predisposto dall'associazione stessa. Tale modulo dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla valutazione da parte dell'equipe educativa per l'accoglimento nel centro del minore segnalato. Tale valutazione dovrà tener conto degli equilibri al momento esistenti nel gruppo degli altri minori inseriti. A tal fine saranno programmati uno o più incontri per conoscere il minore e la sua famiglia (o eventuali soggetti giuridicamente responsabili del minore) e per valutare l'opportunità dell'inserimento. Qualora se ne definissero i presupposti si procede con l'inserimento del minore al centro per un periodo di osservazione da parte dell'equipe della durata di 45 giorni. Al termine di tale periodo, verrà fatta una verifica da parte dell'equipe congiuntamente all'assistente sociale case manager per valutare gli esiti del periodo di osservazione e in caso di riscontro positivo verrà integrato il P.E.I. definendo obiettivi, tempi e modalità di verifica. Periodicamente, i casi saranno verificati dall'equipe multidisciplinare coinvolgendo i soggetti invianti.

Per ciascun minore accolto sarà preparata una cartella personale con tutti i suoi dati, i riferimenti, le relazioni, il progetto educativo e gli aggiornamenti. La cartella sarà custodita insieme alle altre in un apposito archivio nell'ufficio degli operatori. La cartella conterrà al suo interno i risultati delle attività di monitoraggio in itinere e finale, le informazioni sui dati sociali del minore e della famiglia, i riferimenti dei servizi sociali e sanitari territoriali, il nominativo dell'assistente sociale di riferimento, il nominativo e il recapito della persona di riferimento per il minore, il riferimento del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale.

ART. 4 - PERSONALE: QUALIFICAZIONE E OBBLIGHI ASSICURATIVI

In relazione al tipo di prestazione effettuata il personale utilizzato dovrà essere in possesso di adeguata qualifica professionale.

L'Associazione è tenuta a osservare le leggi vigenti e ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e di prevenzione infortuni.

L'Associazione organizzerà ciclicamente momenti di formazione generale e specifica per tutti gli operatori coinvolti a seconda delle diverse mansioni ricoperte (corsi di aggiornamento su specifiche tematiche richieste per affrontare al meglio i bisogni espressi dai minori, inerente le normative che regolano igiene, distribuzione dei pasti, antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, privacy, pronto soccorso).

Il personale dipendente organizzato per le attività di cui alla presente convenzione dovrà essere inquadrato in base al C.C.N.L. di lavoro del settore e agli eventuali contratti integrativi.

Il Centro Diurno è altresì responsabile del comportamento e della riservatezza del suo personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sui minori di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro.

L'organizzazione garantisce inoltre che i volontari eventualmente inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del decreto legislativo n. 117/2017, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione conservata in copia agli atti.

L'Associazione si impegna a rispettare il decreto legislativo n. 39/2014 ("Attuazione direttiva 2011.92.UE - Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento dei minori").

ART. 5 - DURATA

La presente convenzione ha durata dal 2 novembre 2020 fino al 31 luglio 2021.

ART. 6 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

In relazione alla applicazione delle misure previste dal decreto legislativo n. 81/2008 le parti danno atto che le attività saranno svolte in locali che rientrano nella disponibilità dell'organizzazione.

Restano pertanto a carico dell'Associazione gli obblighi di cui all'art. 12 bis del decreto legislativo n. 81/2008 (per volontari con rimborso) ovvero dell'art. 21 (per collaboratori retribuiti) e tutti gli altri obblighi e oneri derivanti dalla applicazione del decreto medesimo.

ART. 7 - REVOCA

La presente convenzione potrà essere revocata in caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti o per preesistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dal responsabile del Servizio Sociale o perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati. Eventuali inadempienze dovranno essere contestate dalla parte che ne abbia interesse, per iscritto e con fissazione di un congruo termine per le controdeduzioni. Decorso il termine di cui sopra, senza che le contestazioni abbiano trovato intesa ovvero chiarimento, per il caso di situazioni di particolari gravità, si potrà avere la rescissione unilaterale del contratto, fatta comunque salva l'azione di rivalsa per il risarcimento dell'eventuale danno. Sarà motivo di disdetta anche la cancellazione della comunità residenziale dall'elenco regionale. Nel caso di rescissione, ovvero di disdetta anticipata della presente convenzione di una delle due parti, la stessa dovrà essere adeguatamente motivata e comunicata con il preavviso di tre mesi tramite lettera raccomandata A.R.

In ogni caso, pur in presenza di disdetta, il centro diurno è tenuto a effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale della convenzione, qualora non possa essere assicurato il subentro di un'altra struttura per l'espletamento del servizio.

ART. 8 - ASSOGGETTAMENTI FISCALI

I corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggetti alle vigenti leggi in materia di IVA. Eventuali titoli per l'esenzione dell'imposta dovranno essere apposti sul documento contabile

presentato per il pagamento del corrispettivo. Le spese relative alla presente convenzione e ogni onere fiscale (con esclusione dell'IVA) sono a carico dell'aggiudicatario del servizio.

ART. 9 – RETTA GIORNALIERA

Per le attività di cui alla presente convenzione la retta giornaliera è fissata in € 48,00 (quarantotto/00), oltre IVA, se dovuta.

Integrazioni alla retta possono essere previste per prestazioni aggiuntive e/o personalizzate in base al progetto educativo individuale (es. servizi di trasporto da e per il Centro Diurno).

In caso di assenze dei minori inseriti presso il Centro Diurno, l'Associazione avrà diritto alla retta giornaliera in misura del 70% per un periodo non superiore a un mese, al fine di conservare il posto. Dopo tale periodo di assenza, se non concordato con lettera scritta da parte dei servizi, il minore sarà dimesso dalla struttura.

ART. 10 - REGISTRAZIONE IN CASO DI USO

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del soggetto richiedente la registrazione.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 117/2017.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia. In caso di eventuali controversie, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia. In caso di eventuali controversie sarà competente il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto fiorentino, li _____

Per il Centro Diurno "Michele Magone" - Scandicci

Per la Società della Salute Fiorentina Nord Ovest
Il Direttore
